

Circolare mensile 28.10.2022

IN EVIDENZA	<ul style="list-style-type: none">• Notizie in sintesi
APPROFONDIMENTI	<ul style="list-style-type: none">• Comunicazione aiuti di Stato• Responsabilità per cessione crediti edilizi• Errori nella comunicazione di opzione cessione/sconto di bonus edilizi• Remissione in bonis per opzione sconto/cessione di bonus edilizi• Nuovo modello di dichiarazione Imu e Impi• Acconti di novembre
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'	<ul style="list-style-type: none">• Assemblee online dal 1.08.2022• Crediti d'imposta energetici• Utilizzo bonus energetici
SCADENZARIO	<ul style="list-style-type: none">• Principali adempimenti mese di novembre 2022

<p>ESENZIONE IMU PER ENTRAMBI I CONIUGI</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La Corte costituzionale, con la sentenza n. 209/2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disciplina Imu in materia di abitazione principale sia del previgente art. 13 c. 2 D.L. 201/2011, sia della norma attualmente in vigore (art. 1 c. 741 lett. b, della L. 160/2019), nella parte in cui definiscono i requisiti di residenza anagrafica e dimora abituale non solo per il possessore dell'immobile, ma anche per i componenti del nucleo familiare. • La qualifica di abitazione principale ai fini Imu si verifica, pertanto, in base alla sola sussistenza dei requisiti della dimora abituale e residenza anagrafica del possessore. • È stato dichiarato incostituzionale anche il passaggio normativo relativo alla scelta dell'unico immobile da qualificare come abitazione principale per i componenti del nucleo familiare con residenza anagrafica e dimora abituale in immobili differenti situati nello stesso Comune.
<p>RECUPERO IVA DEL CREDITO IN SOFFERENZA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Rispondendo all'interpello n. 485/2022 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il rifiuto del curatore fallimentare di ricevere la nota di variazione dal creditore che non si è insinuato al passivo consente comunque all'interessato di recuperare l'Iva relativa al credito in sofferenza, poiché il curatore non deve contabilizzare l'imposta a debito. • Tuttavia, non è consentita la nota di variazione di sola Iva, essendo necessario rettificare anche il corrispondente imponibile: tale irregolarità potrebbe comportare la perdita del diritto di recuperare l'imposta qualora sia trascorso il termine di decadenza previsto dall'art.19 D.P.R. 633/1972 e non sia più possibile emettere correttamente il documento.
<p>DETRAZIONE IVA ANTE SCISSIONE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • L'Agenzia delle Entrate (interpello 484/2022) ha precisato che il beneficiario, in caso di scissione, dalla data di efficacia giuridica dell'operazione può registrare le fatture passive intestate alla scissa, se emesse prima di tale data e non registrate dalla scissa. • Per le fatture successive, la registrazione può avvenire solo tramite preventiva regolarizzazione. Non sono dovute sanzioni per eventuali irregolarità commesse prima di questi chiarimenti.
<p>PRESCRIZIONE QUINQUENNALE PER CREDITI DI LAVORO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 1959/2022, recependo l'orientamento della Corte di Cassazione, ha affermato che la causa per diritti del lavoro può arrivare anche dopo 40 anni dall'assunzione, così come l'accertamento dello stesso Ispettorato. Infatti, per i crediti di lavoro, il lavoratore avrà tempo fino a 5 anni dopo la cessazione del lavoro, sia facendo causa sia rivolgendosi all'Ispettorato.
<p>OBBLIGO DI INFORMAZIONE AI SINDACATI</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Il Tribunale di Trieste, nella sentenza di condanna c.d. Wartsila riguardante l'applicazione della prima procedura "anti-delocalizzazione" introdotta dalla legge di Bilancio 2022 e ora potenziata dal Decreto Aiuti-ter, ha stabilito che l'azienda non può omettere gli obblighi di informazione preventiva in ragione di presunte esigenze di segretezza della capogruppo e per la necessità di non turbare gli equilibri del mercato finanziario. • La pronuncia ha intimato al datore di lavoro di revocare la comunicazione prevista dalla L. 234/2021 e, con essa, la procedura di licenziamento dei 451 dipendenti, ordinando altresì di astenersi dal reiterarla per il futuro "affinché si dia luogo alla concertazione fra datore di lavoro e sindacati prevista da contrattazione collettiva e integrativa, concertazione che dovrà ovviamente essere effettiva e non risolversi nella mera esibizione della comunicazione già inviata", al fine di consentire al sindacato di svolgere il ruolo che gli è stato assegnato dalla contrattazione collettiva applicata al caso specifico.
<p>CONTO LAVORAZIONE ALL'ESTERO NON RILEVANTE PER IL PLAFOND</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La Cassazione, con la sentenza n. 25893/2022, ha affermato che senza il trasferimento della proprietà dei beni esportati, per esempio in conto lavorazione all'estero, l'operazione di cessione agli effetti dell'Iva non sussiste; pertanto, non può maturare il plafond per gli acquisti in sospensione d'imposta. Spetta all'operatore nazionale l'onere di provare di avere invece effettuato una cessione all'esportazione a titolo oneroso e di avere quindi diritto al plafond.
<p>ACQUISTI PRESSO FORNITORI ESTERI E FATTURA ELETTRONICA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • L'Agenzia delle Entrate, nella Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell'esterometro, versione 1.8, ha chiarito che, in relazione agli acquisti presso fornitori esteri è obbligatorio predisporre e trasmettere al Sistema di Interscambio un file ad integrazione della fattura del fornitore, a seconda dei casi, con tipologia documento TD17, TD18 e TD19, per adempiere agli obblighi di cui all'art. 1, c. 3-bis D.Lgs. 127/2015. • Per le fatture cartacee con addebito dell'Iva, ricevute da San Marino, invece, è necessaria la segnalazione elettronica all'Agenzia utilizzando il tipo documento TD28. Infatti, dal 1.7.2022 gli operatori economici di Italia e San Marino sono tenuti a scambiarsi, per le compravendite di beni, esclusivamente fatture elettroniche tramite Sdi. • Tuttavia, sono fatti salvi i casi di esonero previsti dalla legge.

**RIFIUTI, ERRORI
E BUONA FEDE**

- La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 33102/2022, ha affermato che, in tema di rifiuti, chi opera professionalmente nel settore è gravato dell'obbligo di acquisire informazioni circa la specifica normativa applicabile, così che, qualora deduca la propria buona fede, non possa limitarsi ad affermare di ignorare le previsioni di tale normativa, ma deve dimostrare di aver compiuto tutto quanto poteva per osservare la disposizione violata.

**DEDUCIBILITÀ
DEL COSTO
DEL LAVORO
"RIQUALIFICATO"**

- La riqualificazione del costo per lavoro dipendente in emolumento amministratore non comporta mai l'indeducibilità del medesimo: lo ha precisato Assonime, nella serie "note e studi" n. 7/2022.

**CONSERVAZIONE
DEI DOCUMENTI
INFORMATICI
NEGLI STUDI
PROFESSIONALI**

- Anche gli studi professionali devono rispettare le linee guida dell'Agenzia per l'Italia digitale (Agid) per la conservazione documentale, entrate formalmente in vigore il 1.01.2022, ma pienamente operative dal 28.09.2022.
- Ai fini di una corretta conservazione dei documenti il titolare dello studio deve effettuare una prima verifica su quali documenti sono conservati in formato elettronico, individuando successivamente un responsabile della conservazione (tra i dipendenti o all'esterno). Il ruolo del responsabile della conservazione può essere affidato a un soggetto esterno allo studio professionale a condizione che sia un soggetto terzo diverso da chi gestisce il servizio di conservazione digitale.

**SUPERBONUS,
SCELTE ENTRO
IL 31.12.2022**

- Per iniziare a detrarre gli interventi del superbonus occorre avere pagato i lavori entro il 31.12.2022, mentre chi vuole cedere o farsi applicare lo sconto in fattura deve anche effettuarli.
- Entro tale data, pertanto, dovranno essere effettuati i bonifici parlanti, al fine di iniziare a detrarre dal 2022 la prima rata del superbonus del 110%, facendo attenzione a controllare di non essere incapienti ai fini Irpef.
- Nel caso in cui si intenda cedere il credito o applicare lo sconto in fattura è necessario che i lavori siano anche effettuati.
- Infine, se si vuole evitare completamente la norma sulle attestazioni Soa delle imprese edili, è opportuno terminare entro il 31.12.2022 i lavori superiori a € 516.000.

**QUADRO RW
E TRUST**

- La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 34/E/2022 ha affrontato anche il tema del monitoraggio fiscale per il trust che detiene attività estere o investimenti all'estero.
- In particolare, saranno obbligati a compilare il quadro RW i titolari effettivi ai sensi della normativa antiriciclaggio che abbiano il diritto di pretendere dal trustee l'assegnazione del reddito o del patrimonio.

**PROVENTI
DA ACQUISTO
DI CREDITI DA
BONUS EDILIZI**

- Il D.L. 50/2022 ha previsto la possibilità, per le banche e i soggetti appartenenti a gruppi bancari, di effettuare un ulteriore trasferimento dei crediti da bonus edilizi ai propri correntisti titolari di partita Iva.
- Ai fini fiscali i proventi generati dall'acquirente di questi crediti, acquisiti sotto la pari e successivamente compensati al nominale, rappresentano, nel caso delle imprese, alla luce dei principi contabili Oic, proventi finanziari (e non sopravvenienze attive), sia per le società che redigono il bilancio ordinario sia per quelle col bilancio abbreviato. Tale impostazione non dovrebbe mutare neppure in presenza di micro-imprese, di società di persone o imprese individuali.
- Qualora l'acquirente del credito sia il titolare di un reddito professionale la situazione è più problematica mancando il riferimento ai principi contabili ed essendo difficile creare un collegamento tra questa operazione e l'attività professionale del soggetto. Si potrebbe ipotizzare di ricorrere alla categoria dei redditi diversi, di cui all'art. 67, c. 1, lett. c-quinquies), laddove sono attratti a tassazione le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari. Al riguardo sarebbe opportuno un chiarimento ufficiale.

**BONUS ISA
NEL PROCESSO
TRIBUTARIO**

- Con la riforma delle liti fiscali (L. 130/2022) è stata estesa la portata del regime premiale per i soggetti che presentano le condizioni di virtuosità testimoniate da elevati punteggi di affidabilità fiscale attribuiti dall'Isa di appartenenza. Per i contribuenti che abbiano ricevuto un punteggio pari ad almeno 9 negli ultimi 3 periodi d'imposta precedenti a quello di proposizione del ricorso, è possibile evitare di prestare la garanzia per la sospensione dell'atto impugnato.

Entro il **termine del 30.11.2022** i soggetti beneficiari delle misure di aiuto a sostegno dell'economia nell'emergenza epidemiologica da Covid-19, richiamati dall'art. 1 D. Mef 11.12.2021, dovranno inviare all'Agenzia delle Entrate l'apposita comunicazione al fine della verifica del rispetto dei **requisiti di cui alle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework** (Comunicazione della Commissione Europea del 19.03.2020 C(2020) 1863 final, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19"). I dichiaranti attestano che l'importo complessivo degli aiuti fruiti **non supera i massimali previsti**.

L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato, semplificandolo, il modello per l'autodichiarazione degli aiuti di Stato, ma mantenendo l'obbligo generalizzato di presentazione entro il 30.11.2022. **La principale novità è l'inserimento della casella "ES" che, se barrata, consente ai soggetti dichiaranti di non compilare il quadro A e, quindi, di non indicare l'elenco dettagliato degli aiuti Covid fruiti. Tuttavia, è necessario che siano rispettati tutte le seguenti condizioni:**

- nel periodo 1.03.2020-30.06.2022 siano stati ricevuti uno o più aiuti tra quelli elencati nel quadro A;
- per nessuno degli aiuti ricevuti si voglia fruire dei limiti di cui alla Sezione 3.12 del Temporary framework;
- l'ammontare complessivo degli aiuti ricevuti non superi i limiti massimi consentiti dalla Sezione 3.1, pro tempore vigenti, del medesimo quadro temporaneo.

TERMINE INVIO COMUNICAZIONE AIUTI DI STATO

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 35 D.L. 21.06.2022, n. 73, con il quale sono prorogati i **termini di registrazione degli aiuti di Stato COVID-19 nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA)**, al fine di concedere ai beneficiari dei predetti aiuti un più ampio lasso di tempo per compilare e inviare l'**autodichiarazione** prevista dall'art. 3 D. Mef 11.12.2021, con il provvedimento 22.06.2022 è disposta la modifica dei punti 2.3 e 2.4 del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 27.04.2022, n. 143438, prevedendo che la predetta **autodichiarazione debba essere presentata entro il 30.11.2022**, anziché entro il 30.06.2022.

CONTRIBUENTI CON DEFINIZIONE AGEVOLATA

- I contribuenti che si avvalgono della **definizione agevolata** (art. 5, cc. da 1 a 9 D.L. 22.03.2021, n. 41) inviano l'autodichiarazione **entro il termine del 30.11.2022** o, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata (provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 18.10.2021, come modificato dal provvedimento 3.12.2021).
- Se il predetto termine cade successivamente al 30.11.2022, i contribuenti che hanno beneficiato **anche di altri aiuti** tra quelli elencati nell'art. 1 D. Mef 11.12.2021 sono tenuti a presentare l'**autodichiarazione in due tempi**: la prima entro il 30.11 e la seconda oltre il 30.11, ma entro 60 giorni dal pagamento con riferimento alla definizione agevolata, sempre che detta agevolazione non sia stata già inclusa nella prima dichiarazione.

DICHIARAZIONE E QUADRO RS MODELLO REDDITI 2022

- Per gli **aiuti elencati nel quadro A**, per i quali sono presenti i campi "Settore" e "Codice attività", è possibile comunicare nell'autodichiarazione requisiti Temporary Framework i dati necessari per consentirne la registrazione nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA).
- In tal caso, il dichiarante è **esonero dalla compilazione del prospetto degli aiuti di Stato presente nel modello Redditi 2022**.
- Tale scelta deve riguardare tutti gli aiuti per i quali sono presenti i campi "Settore" e "Codice attività" (tranne l'ipotesi, sotto descritta, in cui l'aiuto sia fruito nell'ambito di diversi settori).
- Pertanto, qualora il dichiarante intenda avvalersi di tale facoltà occorre indicare nei campi "**Forma giuridica**" e "**Dimensione impresa**" del riquadro, rispettivamente, il codice corrispondente alla forma giuridica e il codice corrispondente alla dimensione dell'impresa (secondo la definizione contenuta nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6.05.2003) desumibili dalle tabelle riportate nelle **istruzioni alle colonne 12 e 13 del rigo RS401** dei modelli Redditi 2022.
- Occorre compilare anche i **campi 5 (Settore) e 6 (Codice attività)** nel **quadro A** riportando, rispettivamente, il codice che individua il settore dell'aiuto fruito dal beneficiario (1-Generale, 4-Agricoltura, 5-Pesca) e il codice corrispondente all'attività interessata dalla componente di aiuto, desunto dalla tabella dei codici attività.
- In caso di più attività interessate dalla componente di aiuto, è sufficiente indicare uno dei codici ATECO ammissibili.

L'art. 33-ter D.L. 115/2022 ha introdotto modifiche al regime della responsabilità, in solido con il beneficiario della detrazione edilizia, del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura o dei cessionari che hanno acquisito il relativo credito, intervenendo sulla disciplina dell'art. 121, c. 6 D.L. 34/2020. Nello specifico, la predetta responsabilità solidale opera solo in presenza di concorso nella violazione con dolo o colpa grave. La limitazione della responsabilità solidale alla presenza di dolo o colpa grave si applica ai crediti per i quali sono stati acquisiti, nel rispetto delle previsioni di legge, i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni richieste. Per i crediti sorti prima dell'introduzione dell'obbligo di acquisizione del visto di conformità, delle asseverazioni e attestazioni, è possibile ottenere la citata limitazione alla responsabilità solidale acquisendo "ora per allora" la documentazione.

OBLIGO DI VISTO DI CONFORMITÀ E CONGRUITÀ DEI PREZZI

L'art. 1 D.L. 157/2021 ha introdotto, dal 12.11.2021, nuovi obblighi circa l'apposizione del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta e dell'asseverazione attestante la valutazione della congruità dei costi sostenuti sia per il Superbonus sia per gli altri interventi elencati nell'art. 121, c. 2 D.L. 34/2020 (Bonus diversi dal Superbonus 110%).

RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE O CESSIONARIO

- I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta **in modo irregolare o in misura maggiore** rispetto al credito d'imposta.
- L'Agenzia delle Entrate, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta.
- Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle Entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti beneficiari. L'importo è maggiorato degli interessi di cui all'art. 20 D.P.R. 602/1973 e delle sanzioni di cui all'art. 13 D. Lgs. 471/1997.

- Il recupero dell'importo è effettuato nei confronti del beneficiario, ferma restando, **in presenza di concorso nella violazione**, oltre all'applicazione dell'art. 9, c. 1 D. Lgs. 472/1997, anche **la responsabilità in solido** del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell'importo e relativi interessi.
- L'art. 33-ter D.L. 115/2022 ha aggiunto dopo le parole "in presenza di concorso nella violazione" la limitazione ai soli casi "**con dolo o colpa grave**". Tale modifica si applica **esclusivamente ai crediti per i quali sono stati acquisiti**, nel rispetto delle previsioni di legge, **i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni** di cui all'art. 119 e di cui all'art. 121, c. 1-ter D.L. 34/2020.
- Pertanto, dopo tale modifica, **affinché possa considerarsi responsabile in solido con il beneficiario** della detrazione, in ipotesi di carenza dei presupposti costitutivi, **il fornitore o il cessionario che utilizza in compensazione il credito d'imposta, nel rispetto delle altre condizioni recate dalla modifica, deve aver operato con dolo o colpa grave, risultando, invece, irrilevante l'ipotesi di colpa lieve.**

Agevolazione	Visto di conformità		Attestazione della congruità spese	
	Prima del 12.11.2021	Dal 12.11.2021	Prima del 12.11.2021	Dal 12.11.2021
Superbonus Art. 119 D.L. 34/2020	-	Utilizzo in dichiarazione dei redditi ²	Utilizzo in dichiarazione dei redditi	Utilizzo in dichiarazione dei redditi
	Cessione del credito Sconto in fattura	Cessione del credito Sconto in fattura	Cessione del credito Sconto in fattura	Cessione del credito Sconto in fattura
Bonus diversi dal Superbonus Art. 121, c. 2 D.L. 34/2020	-	Cessione del credito ³ Sconto in fattura ³	1	Cessione del credito ³ Sconto in fattura ³

Note

1. L'attestazione della congruità delle spese contenuta nell'asseverazione che il tecnico abilitato è tenuto a rilasciare, laddove già prevista per il rispetto degli adempimenti di cui al D.M. 6.08.2020 nel caso di interventi finalizzati alla riqualificazione energetica effettuati a partire **dal 6.10.2020**, rimane necessaria anche per l'utilizzo diretto in dichiarazione delle detrazioni.
2. La novità si applica alle fatture emesse e ai relativi pagamenti intervenuti a decorrere **dal 12.11.2021**. Il visto di conformità rimane non obbligatorio se la dichiarazione nella quale si fruisce del Superbonus 110% in forma di detrazione è presentata **direttamente dal contribuente**, attraverso l'utilizzo della **dichiarazione precompilata** (modelli 730 o Redditi), o tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale (modelli 730).
3. **L'obbligo di apposizione del visto di conformità e dell'attestazione della congruità delle spese** si applica alle comunicazioni trasmesse in via telematica all'Agenzia delle Entrate a partire **dal 12.11.2021**.

Errori nella comunicazione di opzione cessione/sconto di bonus edilizi

L'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni sulle modalità di correzione di errori commessi nella comunicazione di opzione inviata per la cessione o lo sconto di bonus edilizi. Nella tavola sottostante sono riportate le procedure da seguire nelle diverse casistiche.

Tipologia di errore	Definizione	Modalità di correzione
Errore formale	<ul style="list-style-type: none"> • Errore che non comporta la modifica di elementi essenziali della detrazione spettante e, quindi, del credito ceduto. • L'opzione è considerata valida e il credito può essere ceduto o utilizzato. 	<ul style="list-style-type: none"> • Il cedente, l'amministratore di condominio o l'intermediario che ha inviato la comunicazione deve segnalare all'Agenzia delle Entrate l'errore commesso e indicare i dati corretti, con nota sottoscritta digitalmente e con firma autografa, all'indirizzo di posta elettronica certificata: annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it. • Eventuali segnalazioni e istanze già trasmesse con differenti modalità devono essere nuovamente inviate.
	Mancata indicazione del valore "1" nella comunicazione del 1° Sal.	<ul style="list-style-type: none"> • Il cedente può trasmettere le comunicazioni relative ai Sal successivi omettendo di indicare il numero di Sal cui si riferiscono e il protocollo telematico di invio della 1ª comunicazione. • È necessario dare comunicazione dell'accaduto all'Agenzia delle Entrate all'indirizzo di posta elettronica certificata: annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it. • Eventuali segnalazioni e istanze già trasmesse con differenti modalità devono essere nuovamente inviate.
	Credito ceduto inferiore alla detrazione spettante che si intende cedere.	<ul style="list-style-type: none"> • Il beneficiario può inviare un'altra comunicazione, entro il termine previsto per l'invio delle comunicazioni relative all'anno della spesa, indicando gli stessi dati ma un ammontare del credito ceduto pari alla differenza tra l'importo corretto e quello indicato della precedente comunicazione. • La comunicazione è inviata all'Agenzia delle Entrate all'indirizzo di posta elettronica certificata: annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it. • Eventuali segnalazioni e istanze già trasmesse con differenti modalità devono essere nuovamente inviate.
	Spesa inferiore a quella sostenuta e quindi credito ceduto inferiore alla detrazione spettante.	<ul style="list-style-type: none"> • È possibile presentare un'altra comunicazione in cui riportare il solo importo residuo della spesa e del corrispondente credito ceduto. • La comunicazione è inviata all'Agenzia delle Entrate all'indirizzo di posta elettronica certificata: annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it. • Eventuali segnalazioni e istanze già trasmesse con differenti modalità devono essere nuovamente inviate.
Errore sostanziale	Errore o omissione relativo a dati della comunicazione che incidono su elementi essenziali della detrazione spettante e quindi del credito ceduto.	<ul style="list-style-type: none"> • È consentito l'annullamento, su richiesta delle parti, dell'accettazione di crediti derivanti da comunicazioni di prime cessioni o sconti non corrette. • L'annullamento deve essere chiesto con istanza sottoscritta digitalmente o con firma autografa dal cessionario e dal cedente. L'istanza è trasmessa all'indirizzo di posta elettronica certificata: annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it. • Eventuali segnalazioni e istanze già trasmesse con differenti modalità devono essere nuovamente inviate. • Il beneficiario della detrazione può inviare una nuova comunicazione, purchè non sia scaduto il termine annuale previsto per l'invio della stessa (16.03, ovvero termine per la remissione in bonis).

Remissione in bonis per opzione sconto/cessione di bonus edilizi

Nel paragrafo 5.4 della circolare 33/E/2022 l'Agenzia delle Entrate ha illustrato i presupposti che consentono l'invio della Comunicazione per l'opzione per lo sconto o cessione dei bonus edilizi anche dopo la scadenza del termine ordinario. In sostanza, è possibile applicare al caso di specie la remissione in bonis in presenza di tutti i requisiti sostanziali per fruire della detrazione di imposta, a condizione sia versata la sanzione di € 250.

L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato i software per la compilazione e il controllo delle comunicazioni delle opzioni (versione 1.3.0 del 12.10.2022), adeguandoli alla possibilità di avvalersi della "remissione in bonis".

TERMINI DI INVIO

La Comunicazione dell'opzione deve essere inviata all'Agenzia delle Entrate **entro il 16.03** dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione.

La Comunicazione relativa alle rate residue non fruitive della detrazione deve essere inviata **entro il 16.03** dell'anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta, non utilizzata in detrazione.

Per le **spese sostenute nel 2021**, nonché per le rate residue non fruitive delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, l'art. 10-quater, c. 1 D.L. 4/2022, ha consentito l'invio della Comunicazione, a pena di decadenza, **entro il 29.04.2022**.

- In presenza di determinate condizioni è comunque **consentito trasmettere la Comunicazione anche successivamente a tali termini**.
- È possibile, infatti, applicare al caso di specie la remissione in bonis ex D.L. 16/2012.

REMISSIONE IN BONIS

- La fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente:
 - a) abbia i **requisiti sostanziali** richiesti dalle norme di riferimento;
 - b) **effettui la comunicazione** ovvero esegua l'adempimento richiesto **entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile**;
 - c) versi contestualmente l'importo pari alla **misura minima della sanzione di € 250**, stabilita dall'art. 11, c. 1 D. Lgs. 471/1997, esclusa la compensazione.

La previsione intende "salvaguardare la scelta operata dal contribuente che presenta la comunicazione ovvero assolve l'adempimento richiesto **tardivamente**" ed è "strutturata in modo tale da sanare quei soli comportamenti che non abbiano prodotto danni per l'erario, nemmeno in termini di pregiudizio all'attività di accertamento".

Per effetto della remissione in bonis, pertanto, è possibile inviare la comunicazione **entro il 30.11.2022**.

VERSAMENTO DELLA SANZIONE

- Il versamento della sanzione è effettuato tramite modello F24 ELIDE, indicando il **codice tributo "8114"**, denominato "Sanzione di cui all'art. 11, c. 1 D. Lgs. 471/1997, dovuta ai sensi dell'art. 2, c. 1 D.L. 16/2012 - REMISSIONE IN BONIS".
- Nel modello F24 ELIDE deve essere indicato il codice fiscale del primo cessionario o del fornitore che ha effettuato lo sconto in fattura con il **codice identificativo "10"**, denominato "cessionario/fornitore".

Nuovo modello di dichiarazione Imu e Impi

I soggetti passivi interessati, ossia le persone fisiche e gli enti commerciali, devono presentare la dichiarazione Imu o, in alternativa, trasmetterla in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto, entro il 30.06 dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Per il 2021, la dichiarazione deve essere presentata entro il 31.12.2022 utilizzando il nuovo modello. Si ricorda che la dichiarazione Imu ha efficacia anche per gli anni successivi a quello di presentazione se non intervengono variazioni di dati che comportino un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Restano valide le dichiarazioni già presentate ai fini dell'Imu e della Tasi, nonché per il 2021 utilizzando il precedente modello, in quanto compatibili.

PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Obbligo

- Nei casi in cui sono intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni già presentate, nonché nei casi in cui si sono verificate variazioni che non sono, comunque, conoscibili dal Comune. Pertanto, la dichiarazione IMU deve essere presentata quando:
 - gli immobili godono di riduzioni dell'imposta;
 - il Comune non è comunque in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria.

Comune

La dichiarazione Imu deve essere presentata al comune sul cui territorio insiste prevalentemente la superficie dell'immobile¹.

Cartacea

La dichiarazione, unitamente agli eventuali modelli aggiuntivi, deve essere consegnata **direttamente** al comune indicato sul frontespizio, il quale deve rilasciarne apposita ricevuta.

La dichiarazione può anche essere **spedita in busta chiusa**, a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, all'Ufficio tributi del comune, riportando sulla busta la dicitura *dichiarazione Imu Impi*, con l'indicazione dell'anno di riferimento. In tal caso, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata all'ufficio postale.

La spedizione può essere effettuata anche dall'estero, a mezzo lettera raccomandata o altro equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione.

Telematica

- La dichiarazione può essere **inviata telematicamente** con posta certificata. La presentazione della dichiarazione in modalità telematica è effettuata dal contribuente oppure da un soggetto incaricato della trasmissione telematica, attraverso il canale Fisconline/Entratel.
- Il servizio telematico restituisce immediatamente dopo l'invio, un identificativo "protocollo telematico" che conferma solo l'avvenuta ricezione del file; in seguito fornisce all'utente un'altra comunicazione attestante l'esito dell'elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l'avvenuta presentazione della dichiarazione.

TERMINI DI PRESENTAZIONE

- La dichiarazione Imu deve essere presentata entro il **30.06** dell'anno successivo (D.L. 35/2013) alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
- Limitatamente all'IMPi, le dichiarazioni sono presentate a decorrere dall'anno d'imposta 2022. Per gli anni d'imposta 2020 e 2021, sono messi a disposizione dei comuni i dati comunicati allo Stato dai soggetti passivi ai sensi dell'art. 3 D.M. 28.04.2022.
- La scadenza per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno **2021** è prorogata al **31.12.2022**.
- Restano comunque valide le dichiarazioni già presentate per l'anno di imposta 2021, utilizzando il modello di dichiarazione di cui al D.M. 30.10.2012, nel solo caso in cui i dati dichiarati non differiscono da quelli richiesti nel nuovo modello dichiarativo.

Nota¹

- In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, la dichiarazione deve essere presentata al Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1.01 dell'anno cui l'imposta si riferisce.
- La dichiarazione relativa all'IMPi deve essere presentata ai comuni individuati dal decreto previsto dall'art. 38, c. 4 D.L. 124/2019.

Entro il 30.11.2022 i contribuenti sono tenuti al versamento degli acconti Irpef (comprese imposte sostitutive), Ires, Ivie, Ivafe, Irap, Ivs (per artigiani e commercianti), nonché del contributo Inps per la gestione separata dei lavoratori autonomi. Gli acconti sono pari al 100%. Tuttavia, il D.L. 124/2019 ha previsto che, a decorrere **dal 27.10.2019** (e dunque, a regime) per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione, nonché per i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese aventi i medesimi requisiti, i versamenti di acconto dell'Irpef, dell'Ires e dell'Irap sono effettuati in **2 rate ciascuna nella misura del 50%**. Il pagamento si effettua con modello F24, mediante il quale è possibile avvalersi della compensazione tra posizioni debitorie e creditorie facenti capo al medesimo contribuente. Per effetto della L. 234/2021 a decorrere dal periodo d'imposta 2022, l'Irap non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni di cui all'art. 3, c. 1, lett. b) e c) D.Lgs. 446/1997.

MODALITÀ DI CALCOLO¹

PERSONE FISICHE Rigo "differenza" RN 34 - Mod. Redditi 2022 PF	Fino a € 51,00	Non è dovuto alcun acconto.		
	Da € 52,00 a € 257,00	<ul style="list-style-type: none"> • Acconto nella misura del 100%. • Versamento in unica rata entro il mese di novembre (30.11.2022). Tutti gli importi indicati in dichiarazione sono espressi in unità di euro; l' acconto risulta perciò dovuto qualora l'importo del rigo RN34 risulti pari o superiore a € 52,00 .		
	Da € 258,00 La 1 ^a rata supera € 103,00	1° acconto	<ul style="list-style-type: none"> • Entro il 30.06.2022¹⁻², senza maggiorazione. • Nella misura del 40% (50%³ per soggetti Isa). 	
		2° acconto	<ul style="list-style-type: none"> • Entro il mese di novembre (30.11.2022). • Nella misura del 60% (50%³ per soggetti Isa). 	
SOCIETÀ DI CAPITALI Rigo "differenza" RN 17 - Mod. Redditi 2022 SC	Fino a € 20,00	Non è dovuto alcun acconto.		
	Da € 21,00 a € 257,00	<ul style="list-style-type: none"> • Acconto nella misura del 100%. • Versamento in unica soluzione nell'11° mese dell'esercizio. 		
	Da € 258,00 La 1 ^a rata supera € 103,00	1° acconto	<ul style="list-style-type: none"> • Entro il giorno 30 del 6° mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta, senza maggiorazione (30.06.2022)². • Nella misura del 40% (50%³ per soggetti Isa). 	
		2° acconto	<ul style="list-style-type: none"> • Nell'11° mese dell'esercizio. • Nella misura del 60% (50%³ per soggetti Isa). 	
ACCONTO IRAP Rigo IR21 - Mod. Irap 2022	Società di persone	<ul style="list-style-type: none"> • L'acconto dell'Irap è dovuto nella misura del 100% se l'importo su cui commisurare l'acconto supera € 51,00. • Il versamento dell'acconto deve essere effettuato in 2 rate: <ul style="list-style-type: none"> - 1^a, pari al 40% (50%³ per soggetti Isa), entro il 30.06.2022; - 2^a, pari al 60% (50%³ per soggetti Isa), entro il mese di novembre 2020 (30.11.2022). • Il versamento della 1^a rata non è dovuto se di importo non superiore a € 103,00; in tal caso, si effettua un versamento unico entro novembre. 		
	Soggetti Ires	<ul style="list-style-type: none"> • L'acconto è dovuto nella misura del 100%, se l'importo su cui commisurare l'acconto è superiore a € 20,00, da versare in 2 rate: <ul style="list-style-type: none"> - 1^a, pari al 40% (50%³ per soggetti Isa) (importo minimo di € 103,00), entro lo stesso termine per il versamento dell'imposta a saldo del periodo oggetto della dichiarazione; - 2^a, pari al 60% (50%³ per soggetti Isa), entro l'11° mese del periodo d'imposta. 		

Note	1. È sempre data facoltà al contribuente di commisurare i versamenti in acconto sulla base dell'imposta che si prevede di determinare per l'anno di competenza. Resta ferma l'applicazione del regime sanzionatorio per insufficiente versamento (30%), con possibilità di ravvedimento operoso. La scelta del metodo previsionale riguarda la singola imposta; così, ad esempio, può essere utilizzato il metodo storico per l'Irap e il previsionale per l'Irpef.
	2. La 1 ^a rata di acconto dell'Irpef poteva essere versata entro il 22.08.2022, con una maggiorazione dello 0,40%, oppure ratealmente, a condizione che il pagamento sia completato entro il mese di novembre.
	3. Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa e che dichiarano ricavi non superiori al limite previsto per ciascun indice, nonché per i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese aventi i medesimi requisiti.

Secondo la dottrina (su tutte la Massima del Consiglio Notarile di Milano 23.11.2021, n. 200) gli **statuti** delle società di capitali possono prevedere che le assemblee si svolgano esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, **anche quando non sia più in vigore l'art. 106 D.L. 18/2020**, contenente la **disciplina "emergenziale"** emanata all'inizio della pandemia del Covid-19. L'efficacia temporanea dei dettami emergenziali, prevista dal Decreto Cura Italia (art. 106 D.L. 18/2020), non diminuisce la rilevanza della norma che conferma e rafforza l'idoneità dei nuovi mezzi di comunicazione al fine di tutelare i principi che regolano la formazione della volontà negli organi collegiali e i diritti dei soci. Quindi l'efficacia temporanea deve essere vista come connessa all'emergenza, ma non nei confronti degli interessi tutelati.

<p style="text-align: center;">ASSEMBLEE IN VIDEOCONFERENZA DI SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA</p> <p style="text-align: center; border: 1px solid black;">Norme a regime</p>	<p>Voto per corrispondenza</p>	<p>In merito alle cosiddette "videoconferenze" e all'esercizio del "voto per corrispondenza", il Consiglio del notariato di Milano (Massima 14/2004), sostiene che "Nella società a responsabilità limitata devono ritenersi ammissibili le assemblee tenute con mezzi di telecomunicazione e i voti per corrispondenza alle stesse condizioni in presenza delle quali tali modalità di svolgimento delle riunioni assembleari e di partecipazione alle decisioni dei soci sono ammesse nella S.p.a. che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio".</p>
	<p>Clausola statuaria</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nella società a responsabilità, l'adozione dei mezzi telematici e del voto per corrispondenza dovrà essere introdotta mediante apposita clausola nell'atto costitutivo. • In una precedente massima approvata nel 2001, lo stesso Consiglio notarile ammetteva tale possibilità, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.
	<p>Informazione dai mezzi di telecomunicazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> • È necessario che i mezzi di telecomunicazione assicurino al presidente dell'assemblea, come stabilito dall'art. 2371 c.c.: <ul style="list-style-type: none"> - di accertare la regolarità della costituzione dell'assemblea; - di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti; - di regolare lo svolgimento dell'adunanza; - di consentire la partecipazione alla discussione e alla votazione in modo simultaneo; - di constatare e di proclamare i risultati della votazione; - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; - che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.
<p>ORIENTAMENTO INTERPRETATIVO</p>	<p>Appare ragionevole affermare che, in presenza di una clausola statutaria che consenta genericamente l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (art. 2370, c. 4 c.c.), eventualmente richiamando i principi di collegialità, buona fede e parità di trattamento, l'organo amministrativo (o comunque il soggetto che effettua la convocazione) possa legittimamente indicare nell'avviso di convocazione che l'assemblea si terrà esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di convocazione e indicando le modalità di collegamento, fornendo le specifiche tecniche anche in momenti successivi, ma prima della riunione.</p>	

Al fine di calmierare l'impatto degli aumenti dei prezzi del settore energetico e le negative ripercussioni sui bilanci delle imprese italiane, il legislatore è intervenuto con specifiche misure per introdurre strumenti che consentano un parziale ristoro da tale evento. Tali strumenti si concretizzano nei crediti d'imposta, in misure differenti a seconda del beneficiario, del periodo di riferimento e dell'utenza di riferimento (energia elettrica e/o gas).

Tipologie		Misura credito d'imposta	Condizioni	Rif. normativo	Cod. Trib.
Imprese energivore/gasivore	Energia elettrica	20% per il 1° trimestre 2022	Costi del 4° trimestre 2021 > di oltre il 30% a quelli del 4° trimestre 2019	Art. 15 D.L. 4/2022	6960
		25% per il 2° trimestre 2022	Costi del 1° trimestre 2022 > di oltre il 30% a quelli del 1° trimestre 2019	Art. 4 D.L. 17/2022	6961
		25% per il 3° trimestre 2022	Costi del 2° trimestre 2022 > di oltre il 30% a quelli del 2° trimestre 2019	Art. 6, c.1 D.L. 115/2022	6968
		40% per i mesi di ottobre e novembre 2022	Costi del 3° trimestre 2022 > di oltre il 30% a quelli del 3° trimestre 2019	Art.1, c.1 D.L. 144/2022	6983
	Gas	10% per il 1° trimestre 2022	Prezzo di riferimento medio del gas del 4° trimestre 2021 > di oltre il 30% del corrispondente prezzo medio del 4° trimestre 2019	Art. 15.1 D.L. 4/2022	6966
		25% per il 2° trimestre 2022	Prezzo di riferimento medio del gas del 1° trimestre 2022 > di oltre il 30% del corrispondente prezzo medio del 1° trimestre 2019	Art. 5 D.L. 17/2022	6962
		25% per il 3° trimestre 2022	Prezzo di riferimento medio del gas del 2° trimestre 2022 > di oltre il 30% del corrispondente prezzo medio del 2° trimestre 2019	Art. 6, c. 2 D.L. 115/2022	6969
		40% per i mesi di ottobre e novembre 2022	Prezzo di riferimento medio del gas del 3° trimestre 2022 > di oltre il 30% del corrispondente prezzo medio del 3° trimestre 2019	Art. 1, c. 2 D.L. 144/2022	6984
Imprese non energivore/non gasivore	Energia elettrica	15% per il 2° trimestre 2022	Costi del 1° trimestre 2022 > di oltre il 30% a quelli del 1° trimestre 2019	Art. 3 D.L. 21/2022	6963
		15% per il 3° trimestre 2022	Costi del 2° trimestre 2022 > di oltre il 30% a quelli del 2° trimestre 2019	Art. 6, c. 3 D.L. 115/2022	6970
		30% per i mesi di ottobre e novembre 2022	Costi del 3° trimestre 2022 > di oltre il 30% a quelli del 3° trimestre 2019	Art. 1, c. 3 D.L. 144/2022	6985
	Gas	25% per il 2° trimestre 2022	Prezzo di riferimento medio del gas 1° trimestre 2022 > di oltre il 30% del corrispondente prezzo medio del 1° trimestre 2019	Art.4 D.L. 21/2022	6964
		25% per il 3° trimestre 2022	Prezzo di riferimento medio del gas 2° trimestre 2022 > di oltre il 30% del corrispondente prezzo medio del 2° trimestre 2019	Art.6, c. 4 D.L. 115/2022	6971
		40% per i mesi di ottobre e novembre 2022	Prezzo di riferimento medio del gas 3° trimestre 2022 > di oltre il 30% del corrispondente prezzo medio del 3° trimestre 2019	Art. 1, c. 4 D.L. 144/2022	6986

Si analizzano gli aspetti operativi legati alla rilevazione contabile e all'utilizzo dei crediti d'imposta energetici.

UTILIZZO DEL CREDITO		<ul style="list-style-type: none">• Il credito può essere:<ul style="list-style-type: none">- utilizzato in compensazione direttamente dal beneficiario;- ceduto a terzi.
	Tempistiche	<ul style="list-style-type: none">• I crediti del 1° 2° trimestre 2022 (per le imprese energivore/gasivore e non) devono essere utilizzati da parte del beneficiario o da parte del cessionario entro il 31.12.2022.• I crediti del 3° trimestre 2022 e di ottobre e novembre 2022 (per le imprese energivore/gasivore e non) devono essere utilizzati da parte del beneficiario o da parte del cessionario entro il 31.03.2023.
	Limiti	<ul style="list-style-type: none">• I crediti energetici non soggiacciono ai seguenti limiti:<ul style="list-style-type: none">- di compensazione di € 2 milioni per il 2022;- di € 250.000 per il quadro RU.• I crediti d'imposta non sono fiscalmente rilevanti.
CONTEGGI		<ul style="list-style-type: none">• Per quanto riguarda il calcolo per definire la spettanza del credito e il suo importo si può procedere in 3 modalità:<ol style="list-style-type: none">1. richiedere il calcolo direttamente al fornitore di energia elettrica/gas, se il fornitore è rimasto il medesimo nei periodi di riferimento del 2019 e del 2022. Tale scelta ha il vantaggio di essere gratuita; tuttavia, le tempistiche di risposta possono essere abbastanza lunghe (il fornitore ha l'obbligo di risposta entro i 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta);2. procedere al calcolo in autonomia, controllando le voci all'interno delle bollette. Tale scelta ha il vantaggio di essere gratuita e pressoché immediata; tuttavia, più soggetta ad un margine di errore;3. richiedere il calcolo a un'impresa di consulenza specializzata in conteggi energetici. Tale scelta può prevedere delle competenze per il calcolo; tuttavia, dovrebbe essere soggetta a un margine più basso di errore rispetto a un calcolo autonomo e con una tempistica più immediata rispetto al fornitore dell'utenza (potrebbe essere la scelta "obbligata" se non si intende procedere al calcolo in autonomia e qualora si sia variato fornitore nel 2019 e nel 2022).

Principali adempimenti mese di novembre 2022 (segue)

Scad. 2022	Tributo Contributo	Descrizione
Giovedì 10 novembre	Imposte dirette	Mod. 730 - Il contribuente riceve dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 integrativo e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 integrativo. Il Caf o il professionista trasmette telematicamente all' Agenzia delle Entrate le dichiarazioni integrative.
	Iva	<p>Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.</p> <p>Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.</p> <p>Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.</p> <p>Operazioni con l'estero - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all' Agenzia delle Entrate utilizzando il formato xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l'emissione delle fatture (in linea generale, 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come le fatture differite ecc.) mentre quella riferita alle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione stessa.</p>
Martedì 15 novembre	Associazioni sportive dilettantistiche	Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.
	Rivalutazione terreni e partecipazioni	<p>Versamento - Termine di versamento, in unica soluzione o della 1ª rata, dell'imposta sostitutiva in relazione alla rideterminazione dei valori di acquisto di terreni e partecipazioni posseduti al 1.01.2022. Entro lo stesso termine deve essere redatta e asseverata la perizia (D.L. 17/2022).</p> <p>Versamento - Termine di versamento della 2ª rata dell'imposta sostitutiva per le rivalutazioni al 1.01.2021 e della 3ª rata per quelle al 1.07.2020.</p>
	Imposte dirette	<p>Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017).</p> <p>Modello Redditi 2022 - I contribuenti titolari di partita Iva che hanno scelto di rateizzare le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi devono effettuare il relativo versamento.</p>
Mercoledì 16 novembre (segue)	Iva	<p>Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.</p> <p>Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti trimestrali per operare la liquidazione relativa al trimestre precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.</p> <p>Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di ottobre 2022, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di settembre 2022.</p> <p>Versamento - Termine di versamento della rata dell'Iva relativa all'anno d'imposta 2021 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi.</p> <p>Associazioni in regime 398/1991 - Termine di versamento dell'Iva relativa al 3° trimestre 2022, mediante il modello F24.</p>
	Sospensione versamenti per Covid	Ripresa - Versamento della 23ª rata (di massimo 24) del 50% degli importi sospesi da marzo a maggio 2020 (D.L. 34/2020, D.L. 104/2020).
	Sospensione versamenti per teatri	Versamento - Termine di versamento, in unica soluzione, dei versamenti sospesi, per i soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (Ateco 90.04.00), con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia, delle ritenute alla fonte, e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, nei mesi di aprile, maggio e giugno 2022, nonché quelli relativi all'Iva in scadenza nei mesi di aprile, maggio e giugno 2022 (art. 22-bis D.L. 21/2022).

Principali adempimenti mese di novembre 2022 (segue)

Scad. 2022	Tributo Contributo	Descrizione
<i>Mercoledì 16 novembre</i>	Imposta sugli intrattenimenti	Versamento - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.
	Imposta sulle transazioni finanziarie	Versamento - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).
	Inps	Contributi previdenziali e assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il modello F24.
		Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.
<i>Domenica 20 novembre</i>	Inps	Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.
		Artigiani e commercianti - Termine per effettuare il versamento della 3ª rata del contributo fisso minimo per il 2022.
	Inail	Agricoltura - I lavoratori autonomi del settore agricolo devono effettuare il versamento della 3ª rata dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per il 2022.
<i>Venerdì 25 novembre</i>	Enasarco	Autoliquidazione - I datori di lavoro che hanno scelto di rateizzare il premio Inail, relativo al saldo 2021 e all'acconto 2022, devono effettuare il versamento della 4ª e ultima rata.
	Conai	Versamento - Termine ultimo per il versamento dei contributi previdenziali relativi al trimestre luglio/settembre 2022.
<i>Lunedì 28 novembre</i>	Iva	Denuncia - Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita al mese precedente.
<i>Mercoledì 30 novembre (segue)</i>	Rivalutazione e riallineamento	Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.
<i>Mercoledì 30 novembre (segue)</i>	Accertamento	Revoca - Termine di presentazione della dichiarazione integrativa per la revoca delle operazioni di rivalutazione dei beni d'impresa, riallineamento dei valori fiscali e affrancamento di cui all'art. 110 del D.L. 104/2020 (Prov. Ag. Entrate 29.09.2022).
		Remissione in bonis - Termine entro il quale è possibile sanare alcune comunicazioni fiscali di natura formale effettuate tardivamente ovvero omesse, relative alla fruizione di benefici fiscali o all'accesso a regimi fiscali opzionali. La violazione non deve già essere stata oggetto di contestazione e non devono essere iniziati accessi o ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento.
	Imposte dirette e Irap	Bonus edilizi - Per coloro che non hanno inviato nei tempi la comunicazione per l'esercizio dell'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, in relazione alle spese sostenute nel 2021 e alle rate residue non fruitive delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, è possibile avvalersi, a determinate condizioni, della "remissione in bonis", che consente di inviare la comunicazione fino al 30.11.2022, versando un importo pari alla misura minima della sanzione stabilita (circ. Ag. Entrate 33/E/2022).
	Imposte dirette	Dichiarazione dei redditi - Termine di versamento della 2ª rata di acconto delle imposte dovute (Irap/Ires/Irap/Ivie/Ivafe) relativamente all'anno 2022.
Mod. Redditi 2022 - Termine di trasmissione telematica, diretta o mediante intermediari, delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di Irap per i contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare.		
Regimi opzionali - Termine per la comunicazione, con la dichiarazione dei redditi o Irap, dell'opzione per trasparenza fiscale, consolidato fiscale, tonnage tax, patent box e calcolo Irap delle società di persone in base al bilancio.		
Codice attività - Se il contribuente non ha comunicato il codice di attività o lo ha fatto in modo errato può indicare il corretto codice attività nel modello Redditi 2022 e presentare la dichiarazione di variazione dati agli Uffici territoriali delle Direzioni Provinciali dell'Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione del modello Redditi 2022; in questo caso non si applicano le sanzioni (istruzioni ISA 2022).		
Mod. Redditi 2022 - I soggetti non titolari di partita Iva, che hanno scelto di rateizzare le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi devono effettuare i relativi versamenti.		
Cedolare secca	Modello Redditi precompilato - Termine di presentazione del modello Redditi precompilato e di invio del modello Redditi correttivo del 730.	
	Mod. 730/2022 - Al dipendente/pensionato sono trattenute, sugli emolumenti, le somme dovute a titolo di 2ª o unica rata di acconto.	
	Dichiarazione eredi - Per le persone decedute nel 2021 o entro il 31.07.2022 la dichiarazione dei redditi deve essere presentata dagli eredi entro il 30.11.2022.	
		Versamento - Termine di versamento della 2ª o unica rata di acconto dell'imposta sostitutiva dovuta per il 2022, per i contribuenti che hanno optato per la cedolare secca.

Principali adempimenti mese di novembre 2022

Scad. 2022	Tributo Contributo	Descrizione
Mercoledì 30 novembre	Iva	<p>Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.</p> <p>Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.</p> <p>Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.</p> <p>Comunicazione - Termine di invio telematico della comunicazione dati delle liquidazioni periodiche Iva relative al 3° trimestre 2022.</p> <p>Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell'Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.</p>
	Associazioni e società sportive	<p>Ripresa versamenti sospesi - Termine di versamento della 19ª rata di ritenute, Iva, contributi previdenziali e assistenziali in scadenza dal 1.01 al 28.02.2021 per associazioni e società sportive (art. 1, cc. 36-37 L. 178/2020). La L. 234/2021 ha previsto la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti fiscali, contributivi e dei premi Inail dal 1.01.2022 al 30.04.2022 (la L. 34/2022, di conversione del D.L. 17/2022, proroga al 31.07.2022 i termini di sospensione dei versamenti fiscali e contributivi previsti dalla legge di Bilancio 2022, compresi quelli in scadenza nel periodo 1.05.2022-31.07.2022. I versamenti possono essere effettuati, in unica soluzione o come 1ª rata, entro il 31.08.2022). La L. 91/2022, di conversione del D.L. 50/2022, ha ulteriormente prorogato i termini di sospensione fino al 30.11.2022: i versamenti potranno essere effettuati in unica soluzione, entro il 16.12.2022.</p> <p>Sospensione contributi e premi Inail - Termine di versamento della 9ª e ultima rata dei contributi in scadenza dal 1.12.2021 al 31.12.2021 sospesi ex D.L. 146/2021.</p>
	Imposta di bollo	<p>Fattura elettronica - Termine di versamento dell'imposta di bollo del 1° e 2° trimestre 2022 se di importo inferiore a € 250. Termine di versamento dell'imposta relativa al 3° trimestre 2022.</p>
	Imposta di registro	<p>Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.</p>
	Definizione agevolata	<p>Rottamazione Ter e Rottamazione Ue - Per le rate in scadenza nel 2022 il pagamento è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia della definizione agevolata se effettuato integralmente entro il 30.11.2022 (L. 25/2022).</p>
	Aiuti di Stato	<p>Autodichiarazione - Termine di presentazione dell'autodichiarazione degli aiuti Covid ricevuti per gli anni 2020 e 2021 (Prov. Ag. Entrate 233822/2022).</p>
	Crediti d'imposta investimenti	<p>Comunicazione - Termine per la comunicazione dei dati relativi al credito d'imposta per Investimenti 4.0 e ricerca e sviluppo (Decreti Mise 6.10.2021).</p>
	Credito d'imposta ACE	<p>Comunicazione - Termine di invio telematico della comunicazione di fruizione del credito d'imposta ACE per il periodo d'imposta 2021 (Prov. Ag. Entrate 17.09.2021).</p>
	Inps	<p>Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.</p> <p>Contributi artigiani e commercianti - Termine ultimo per effettuare il versamento della 2ª rata della quota di contribuzione 2022 eccedente il contributo minimo.</p> <p>Contributi Gestione Separata - Versamento del 2° acconto 2022 dei contributi previdenziali per gli esercenti arti e professioni iscritti alla Gestione Separata.</p> <p>Indennità una tantum - Fino al 30.11.2022 lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'Inps possono richiedere, in presenza dei requisiti previsti, l'indennità una tantum (200/350) di cui al D.L. 50/2022 (Circ. Inps 103/2022).</p>
	Libro unico del lavoro	<p>Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.</p>
	Fasi	<p>Contributi assistenziali - Termine ultimo per il versamento dei contributi assistenziali relativi al 4° trimestre 2022.</p>
	Enpacl	<p>Adempimenti - Termine di versamento della 4ª rata del contributo soggettivo e della 3ª rata del contributo integrativo 2022.</p>

Nota¹	<ul style="list-style-type: none"> • Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.). • L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo. • I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998). • Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrative da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].
-------------------------	--

* I LINKI CONDIVIDIBILI SONO STATI COLLEGATI ALLA PAGINA 15 DEL DOCUMENTO * [LINK](#)

Le newsletter di Studio Morandi hanno finalità di informazione generale e non sono destinate ad esaminare tutte le fattispecie possibili, né vengono aggiornate in caso di modifiche normative. Pur essendo predisposte con accuratezza, non si può escludere che – per esigenze di tempestività – non vengano riportate tutte le disposizioni applicabili, le interpretazioni di prassi e i pronunciamenti della giurisprudenza. I clienti sono invitati a non assumere le proprie decisioni unicamente sulla base del contenuto delle newsletter in quanto le stesse non costituiscono o sostituiscono alcuna forma di consulenza, parere o analisi giuridica.